



COMUNE DI BOVEZZO

(Provincia di Brescia)



POLIZIA LOCALE

Via Vittorio Veneto 13 - CAP 25073

Tel. 030-2111228/250 – Cell. 3482469804

polizia.locale@comune.bovezzo.bs.it

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 26 / 2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA' SUL PARCHEGGIO VIA I^ MAGGIO 84 P.E. SAMA SNC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Vista:

-a delibera di giunta Comunale n. 62 del 30.04.2021 avente per oggetto “ PROROGA FINO AL 31 OTTOBRE 2021 DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA DELIBERA DI GIUNTA N. 63 DEL 22/05/2020 PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO CAUSA EMERGENZA COVID19

-**SPECIFICATO** che il D.L. n. 41 del 22/03/2021 (Decreto Sostegni) il cui art. 30 che, a causa del protrarsi dello stato di emergenza, ha prorogato dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l'esonero dal versamento per quanto riguarda le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l'attività di ristorazione);

-Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”;

Vista la richiesta protocollo del 03.05.2021 n. 4671 presentata da Rozzi Marina legale

rappresentante della Società SAMA snc P.Iva 04068280983 per occupazione temporanea di suolo pubblico ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 30.04.2021

Viste le firme apportate dai condomini attestanti l'assenso al posizionamento di tavoli ed ombrelloni;

- Vista la citata normativa nazionale e regionale;

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- RICHIAMATO il N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

RISCONTRATO che, da un sopralluogo effettuato dall'Ufficio Polizia Locale è stata riscontrata la necessità di procedere come segue :

- di prendere atto dell'occupazione del suolo privato come da richiesta acclarata al protocollo sopra riportato;
- di istituire sul tratto interessato debitamente selezionato con l'apposizione di new-jersey - e fioriere il divieto di sosta e transito a tutti i veicoli al fine di garantire le condizioni di sicurezza viabilistiche nel tratto di area pubblica sopra indicato;

SENTITO il parere dei competenti Uffici Comunali;

CONSIDERATO che per esigenze di carattere tecnico si rende necessario dar corso al sottodescritto provvedimento viabilistico;

SI PRENDE ATTO/ORDINA

DAL GIORNO 4 MAGGIO 2021 SINO AL 31 OTTOBRE 2021

- **di prendere atto dell'occupazione del suolo privato come da richiesta acclarata al protocollo sopra riportato;**
- **di istituire sul tratto interessato debitamente selezionato con l'apposizione di new-jersey - e/o fioriere il divieto di sosta e transito a tutti i veicoli al fine di garantire le condizioni di sicurezza viabilistiche nel tratto di area sopra indicato;**
- **ogni forma di somministrazione e/o vendita deve assolutamente cessare alle ore 22,00**
- **eventuali nuove disposizioni inerente l'orario di apertura e chiusura verranno comunicate con atti successivi;**

LA SOCIETÀ DEVE :

- GARANTIRE LA MASSIMA VISIBILITÀ DELLO SPAZIO A LEI RISERVATO MEDIANTE ADEGUATI MEZZI SEGNALATORI, SIA PER IL PERIODO DIURNO CHE PER L'EVENTUALE PERIODO NOTTURNO;

- DEVE PROVVEDERE AL MANTENIMENTO IN OGNI MOMENTO ALLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL DELLO SPAZIO A LEI RISERVATO (DELIMITAZIONE AREA, APPOSIZIONE CARTELLI SEGNALATORI, RIPRISTINO IN CASO DI EVENTI TEMPORALESCHI, ECC);

- SONO VIETATE OGNI FORMA DI INTRATTENIMENTI MUSICALI E/O CHE RECHINO DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA;

- IN OGNI MOMENTO CONSENTIRE IL LIBERO TRANSITO DEI MEZZI DI SOCCORSO

-ALLA SCADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE IL RIPRISTINO DELLA NORMALE VIABILITÀ ALL'UFFICIO POLIZIA LOCALE DI BOVEZZO E PROVVEDERE ALLA RICONSEGNA DI EVENTUALI

ATREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE (TRANSENNE – CARTELLI- ECC.) NELLE CONDIZIONI PRECISE DI COME SONO STATI FORNITI

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge con la revoca dell'autorizzazione stessa;

Per le trasgressioni inerenti ai veicoli si applicheranno le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 285/92 come s.m.i. dalla Legge 120/2010.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n.241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione del presente provvedimento.

In relazione al disposto dell art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/92, nel medesimo termine di 60 giorni, può essere presentato ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici da parte di chi abbia interesse, all'apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento approvato con D.P.R. 495/92.

Il Segretario Comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 285/92, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. Qualora per esigenze di servizio si rendesse necessario assumere provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza, gli organi di Polizia Stradale possono ottemperarvi nonché concedere permessi in deroga.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico del richiedente

Lì, 04/05/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA
LOCALE
RONCHI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)